

TITOLO I - STATUTO

ART. 4 ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

"L' ALLEGRA BRIGATA"

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1: Costituzione, denominazione e forma giuridica

1.1. E' costituita l'Associazione denominata "Associazione sportiva dilettantistica L'ALLEGRA BRIGATA", in breve denominabile anche L'Allegra Brigata, in forma di associazione sportiva priva di personalità giuridica ai sensi dell'art. 36 e seguenti del codice civile.

ART. 2 SEDE

2.1. L'associazione ha sede legale in Marlia (Lu) 55014 Via del Parco n.5

ART. 3: OGGETTO SOCIALE E SCOPO

3.1 L'Associazione sportiva dilettantistica L'Allegra Brigata ha lo scopo di promuovere la diffusione dell'attività sportiva tra le persone con disabilità intellettiva e relazionale.

3.2 Attraverso la pratica sportiva l'associazione si prefigge l'obiettivo di migliorare la qualità della vita delle persone disabili ed in particolare di quelle con disabilità intellettiva e relazionale, sviluppandone l'autostima, l'autonomia della propria persona, il benessere psico-fisico e l'integrazione a pieno titolo nella società fra i suoi pari.

3.3. L'Associazione, per il raggiungimento di tali fini, promuoverà corsi, eventi, manifestazioni sportive, gare ed ogni altra iniziativa utile per la propaganda e la diffusione della pratica sportiva tra ragazzi disabili, anche attraverso l'adesione al programma "Special Olympics" e/o l'affiliazione alle competenti federazioni/associazioni sportive riconosciute.

3.4. L'Associazione si impegna inoltre a svolgere ogni attività di iniziativa culturale, medico-scientifica, educativa, formativa, pedagogica, artistica, finalizzata alla promozione dello sport quale dinamico strumento per valorizzare le diverse abilità di tutti i cittadini, incluse quindi le persone con disabilità intellettiva e relazionale e plurihandicap, per favorire una maggiore consapevolezza dell'opportunità di perseguire un'integrazione reale e completa nella società. Tali attività saranno effettuate in quanto direttamente connesse all'oggetto sociale e direttamente funzionali allo scopo ideale dell'Associazione.

3.5. L'Associazione non ha scopo di lucro. Gli eventuali proventi dell'attività non potranno in alcun modo (né in forma diretta né in forma indiretta) essere distribuiti tra gli associati.

Sara
Taddei
Giuseppina

TITOLO II - ADERENTI

ART 4: SOCI

4.1. Possono essere soci dell'Associazione tutte le persone fisiche che, condividendone gli scopi, chiedano espressamente di essere ammessi (personalmente od a mezzo di coloro che ne abbiano la legale rappresentanza), si impegnino al versamento della quota sociale annua stabilita anno per anno dall'assemblea, e rispettino le regole e gli statuti delle Federazioni e/o associazioni sportive a cui l'Associazione aderirà.

4.2. La domanda di associazione dovrà essere presentata al Consiglio Direttivo il quale dovrà deliberare in ordine alla domanda entro e non oltre 7 giorni dal suo ricevimento. E' compito dell'Assemblea dell'Associazione deliberare entro 20 giorni su tale domanda. In caso di non ammissione l'interessato potrà presentare ricorso, entro 20 giorni all'Assemblea stessa la quale, nella sua prima convocazione, si pronuncerà in modo definitivo.

4.3. L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

4.4. I soci si suddividono in due categorie: a) soci Atleti; b) soci non Atleti.

I soci Atleti sono persone con disabilità intellettiva e relazionale che praticano le discipline sportive, gli allenamenti e partecipano alle gare ed alle manifestazioni sportive organizzate e/o partecipate dall'Associazione.

4.5. Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. Tutti i soci maggiori di età ed in possesso della capacità di agire possono essere eletti alle cariche sociali. E' espressamente esclusa ogni altra limitazione della partecipazione alla vita associativa.

ART 5: Perdita della qualità di socio

5.1. La qualità di socio si perde per decesso, recesso e per esclusione secondo le norme del presente Statuto.

5.2. Lo status di socio si perde inoltre nel caso in cui lo stesso non possieda e/o mantenga i requisiti imposti dagli organismi sportivi a cui la società aderisce.

ART 6: Recesso

6.1. Ogni socio può in qualsiasi momento comunicare la sua volontà di recedere dall'Associazione; il recesso ha efficacia dal momento in cui il Consiglio Direttivo ne riceve la comunicazione.

ART 7: Esclusione

7.1. Gli associati sono espulsi per i seguenti motivi:

- a. quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, ai Regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali.
- b. quando si rendano morosi del pagamento della tessera e delle quote sociali senza giustificato motivo.
- c. quando in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione.

Le espulsioni sono decise dall'Assemblea a maggioranza dei suoi membri. Gli Associati espulsi per morosità potranno, dietro domanda, essere riammessi, pagando

una nuova quota di iscrizione. Gli Associati potranno ricorrere contro il provvedimento secondo le moralità di cui all'Art. 4 del presente Statuto.

TITOLO III - ORGANI

ART 8: Organi dell'Associazione

8.1. Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente del Consiglio Direttivo;
- d) il Vicepresidente del Consiglio Direttivo;
- e) il Segretario del Consiglio Direttivo;

ART 9: Composizione dell'Assemblea

9.1. L'Assemblea è composta da tutti i soci dell'associazione ed è l'organo sovrano dell'associazione.

9.2. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo ovvero, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, dal socio più anziano dell'Assemblea.

9.3. L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo (almeno una volta l'anno) o su iniziativa di almeno 1/10 dei soci.

9.4. L'Assemblea può riunirsi anche in un luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia.

ART 10: Oggetto delle delibere assembleari

10.1. L'Assemblea:

- a) Provvede all'elezione diretta del Presidente del Consiglio direttivo e del Vice Presidente.
- b) provvede inoltre all'elezione dei restanti membri del Consiglio Direttivo;
- c) delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Organizzazione;
- d) delibera sulle modifiche al presente Statuto;
- e) delibera sull'adozione di Regolamenti.
- f) approva il bilancio redatto dal Consiglio Direttivo;
- g) ratifica l'importo della quota associativa annuale se proposta dal Consiglio Direttivo;
- h) delibera sull'eventuale destinazione di utili di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente Statuto;
- i) delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

ART 11: Validità dell'Assemblea

11.1. L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci, in proprio o a mezzo delega da conferirsi in forma scritta esclusivamente ad altri aderenti. Ogni aderente non può avere più di due

deleghe.

11.2. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli aderenti presenti in proprio o per delega nei limiti indicati nel primo comma.

ART 12: Votazioni

12.1. L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti, le votazioni per l'elezione delle cariche sociali sono a scrutinio segreto. Per la modifica dello Statuto è necessaria la presenza di almeno i $\frac{3}{4}$ dei soci.

12.2. Hanno diritto di intervenire all'Assemblea e di votare tutti i soci regolarmente iscritti e in regola con il pagamento della quota annuale di organizzazione, se prevista.

12.3. Ogni socio ha diritto ad un voto. Per i soci minori o non in possesso della capacità di agire, il loro diritto di voto è esercitato dalle persone che ne hanno la legale rappresentanza.

ART 13: Il Consiglio Direttivo

13.1. L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di tre ad un massimo di 8 membri eletti dall'Assemblea dei soci per la durata di due anni.

13.2. In caso di recesso o di decesso di un consigliere, il Consiglio provvede alla sua sostituzione alla prima riunione chiedendone la convalida alla prima assemblea annuale.

13.3. Alla prima riunione il Consiglio direttivo nomina il Segretario del Consiglio direttivo.

13.4. Il Consiglio si riunisce dietro convocazione del Presidente e quando ne sia fatta richiesta da almeno uno dei suoi membri e comunque almeno due volte all'anno per deliberare in ordine al compimento degli atti fondamentali della vita associativa.

13.5. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

13.6. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.

13.7. Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Organizzazione, senza limitazioni. Esso procede pure alla compilazione dei bilanci ed alla loro presentazione all'Assemblea; compila eventuali Regolamenti per il funzionamento organizzativo dell'organizzazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati dopo l'approvazione dell'Assemblea.

13.8. È fatto divieto ai componenti del Consiglio direttivo di ricoprire la medesima carica in altre associazioni o società sportive dilettantistiche nell'ambito delle medesima federazione sportiva a cui aderirà l'Associazione.

ART 14: Il Presidente del Consiglio Direttivo; rappresentanza legale

14.1. Il Presidente del Consiglio Direttivo è il Presidente dell'Associazione e dura in carica due anni.

14.2. Il Presidente del Consiglio Direttivo è eletto dall'assemblea dei soci a scrutinio segreto.

14.3. L'Assemblea dei soci, con il voto favorevole della metà più uno degli aderenti, può revocare il Presidente.

14.4. Il Presidente del Consiglio Direttivo ha la rappresentanza legale dell'associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio; cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea dei soci.

14.5. Al Presidente compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, l'ordinaria amministrazione dell'Organizzazione.

14.6. In casi eccezionali di necessità ed urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve immediatamente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

14.7. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Organizzazione, verifica l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

14.8. Il Presidente sottoscrive il verbale dell'Assemblea curandone la custodia presso i locali dell'Organizzazione.

ART 15: Il Vicepresidente del Consiglio Direttivo

15.1. Il Vicepresidente è eletto dall'Assemblea dei soci a scrutinio segreto.

15.2. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni.

ART 16: Il Segretario del Consiglio Direttivo

16.1. Il Segretario è eletto dal Consiglio, tra i propri consiglieri, nella prima seduta convocata, a maggioranza assoluta dei voti.

16.2. il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea e coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'Organizzazione.

TITOLO IV – PATRIMONIO E BILANCIO

ART 17: Patrimonio

17.1. Il fondo patrimoniale dell'Associazione, utilizzabile unicamente per il funzionamento dell'Associazione e lo svolgimento delle sue attività statutarie, è costituito da:

- a. quote e contributi degli associati ed erogazioni liberali degli associati e di terzi;
- b. eredità, donazioni e legati;
- c. contributi dell'Unione europea, di organismi internazionali, dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di enti o istituzioni pubbliche anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati ovvero entrate derivanti

da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste, cene sociali, promozioni e sottoscrizioni a premi;

e. altre entrate compatibili con le finalità sociali.

17.2. Tutti i beni appartenenti all'Associazione sono elencati in apposito inventario, depositato presso la sede della stessa e consultabile da tutti gli aderenti.

ART 18: Contributi

18.1 I contributi degli aderenti sono costituiti dalla quota di iscrizione annuale, qualora prevista, il cui importo è stabilito annualmente dall'Assemblea.

18.2. Le somme versate per la tessera sociale e le quote annuali di adesione all'Associazione non sono né trasmissibili né rimborsabili in nessun caso.

ART 19: Erogazioni, donazioni e lasciti

19.1. Le erogazioni liberali in denaro e le donazioni sono accettate dal Consiglio Direttivo che delibera sulla loro utilizzazione, in armonia con le finalità statutarie dell'Organizzazione.

19.2. I lasciti testamentari sono accettati con beneficio d'inventario dal Consiglio Direttivo in armonia con le finalità statutarie dell'associazione.

19.3. Il Presidente attua le delibere di accettazione e compie i relativi atti giuridici.

19.4. Le convenzioni sono accettate con delibera del Consiglio Direttivo che autorizza il Presidente a compiere tutti gli atti necessari per la stipula.

ART 20: Bilancio

20.1. Gli esercizi dell'Associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio.

20.2. Entro i primi tre mesi di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio precedente da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

20.3. I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell'Organizzazione nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.

ART 21: Avanzi di gestione

21.1. All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Associazioni sportive dilettantistiche e/o Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale (ONLUS).

21.2. L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

TITOLO V – RESPONSABILITA'

ART 22: Responsabilità ed assicurazione

22.1. L'Associazione provvede ad assicurare i soci ed i non soci che svolgono attività per conto ed in favore della Associazione, per malattie, infortunio, morte e per la responsabilità civile verso terzi.

22.2. L'associazione provvederà, inoltre, ad assicurare i propri soci secondo le modalità e secondo le forme imposte dal riconoscimento della personalità sportiva e dalle Federazioni a cui sarà affiliata.

22.3. L'associazione risponde, con i propri beni, dei danni causati per l'inosservanza delle convenzioni o dei contratti stipulati.

22.4. L'associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'organizzazione stessa.

TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI

ART 23: Scioglimento

23.1. In caso di scioglimento, per qualunque causa, l'Associazione provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non associati, determinandone gli eventuali compensi. Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto per fini di pubblica utilità conformi ai fini istituzionali dell'Associazione, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3 della L. 662/1996 e salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

23.2. Lo scioglimento dell'Organizzazione è deliberato a maggioranza dei $\frac{3}{4}$ (tre quarti) dei componenti dell'Assemblea sia in prima sia in seconda convocazione.

ART 24: Legge applicabile

24.1. Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente Statuto si deve fare riferimento alle norme di legge in materia di associazioni sportive non riconosciute.

Capannori, 11.11.2009

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

Serena Frediani

Autorello Poma

ATTO COSTITUTIVO

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

L' ALLEGRA BRIGATA

Oggi 11 Novembre 2009 presso la sede dell'Associazione Down Lucca onlus in via Del Parco n. 5 in Marlia Capannori (Lu), i sottoscritti

Frediani Serena FRDSRN76A48E715C nata a Lucca 08.01.1976

Ducceschi Rosaria DCCRSR64B57H980I nata a San Marcello Pistoiese 17.02.1964

Romanini Antonella RMNNNL61P44E715V nata a Lucca il 04.09.1961

Raschioni Rosalba RSCRLB56M54A252P nata a Amandola (AP)

Giovanetti Ornella GVNMRN54M70B648P nata a Capannori 30.08.1954

Andreini Isabella NDRSLL61S70Z110X nata a Magny-en-Vexin (F) il 30.11.1961

Fabbri Rosita FBBRST54M62B648R nata a Capannori (Lu) il 22.08.1954

Moretti Francesca MRTFNC47L43L533L nata a Vagli di Sotto (Lu) 03.07.1947

Priori Dania PRRDNA58L41A560W nata a Bagni di Lucca (Lu) 01.07.1958

Pellegrini Antonella PLLNNL57T56C996H nata a Coreglia (Lu) il 16.12.1957

Falai Giuseppe FLAGPP40R14H791F nato a Firenze il 14.10. 1940

Costituiscono l'Associazione sportiva dilettantistica L' Allegra Brigata Organizzazione sotto forma di associazione non riconosciuta ex art. 36 e ss. c.c., di promozione sociale in base alla L. 383/2000 e Lrt 42/2002. L'Associazione ha lo scopo di promuovere lo sviluppo e la diffusione di attività sportive tra le persone disabili ed è retta dallo Statuto che si allega al presente atto sotto la lettera A) e che i soci confermano di aver approvato e si impegnano a rispettare.

I presenti, costituiti quindi in assemblea dei soci ai sensi degli artt. 9 e ss. del predetto statuto e previa votazione ai sensi dell'art. 12, stabiliscono:

- 1) Per l'anno in corso la quota sociale è stabilita in Euro 25,00. che si impegnano a versare nelle casse dell'associazione entro e non oltre 20 giorni;

2) Il Consiglio Direttivo è composto dai seguenti soci: Antonella Pellegrini, Giuseppe Falai, Dania Priori, Ornella Giovanetti, Rosita Fabbri, Francesca Moretti, Rosalba Raschioni, Isabella Andreini;

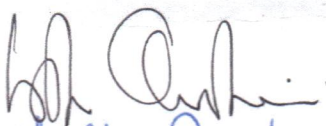
3) La Sig.ra Frediani Serena, che ha accettato, è eletta Presidente del Consiglio Direttivo e quindi Presidente dell'Associazione.

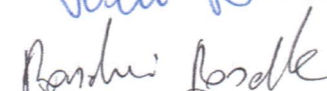
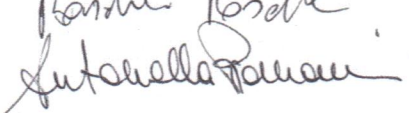
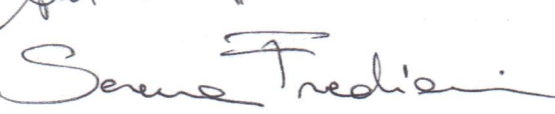
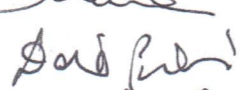
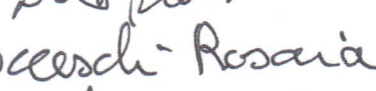
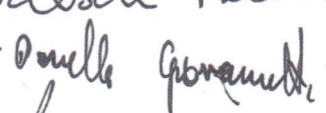
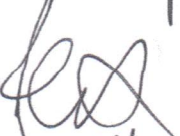
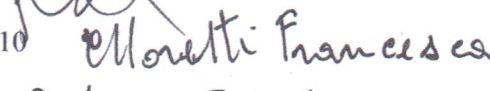
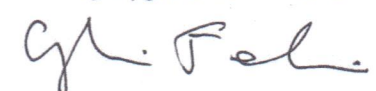
4) La Sig.ra Ducceschi Rosaria, che ha accettato, è eletta Vicepresidente del Consiglio Direttivo.

5) I Sigg.ri Antonella Pellegrini, Giuseppe Falai, Dania Priori, Ornella Giovanetti, Rosita Fabbri, Francesca Moretti, Rosalba Raschioni, Isabella Andreini, quali componenti del Consiglio Direttivo, nominano Segretario dello stesso la Sig.ra Romanini Antonella, che ha accettato.

6) La Sig.ra Romanini Antonella viene quindi delegata dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo a compiere, in nome e per conto dell'Associazione, tutte le pratiche e le formalità necessarie per la registrazione del presente atto e dello Statuto dell'Associazione stessa.

Capannori, 11.11.2009


Ornella Giovanetti

Rosita Fabbri

Dania Priori

Antonella Romanini

Serena Frediani

Rosaria Ducceschi

Francesca Moretti

Giuseppe Falai

Isabella Andreini
10

Antonella Romanini

Ornella Giovanetti